



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2020, proposto da Marcello Lanotte, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Grimaldi, Agostino Meale, Francesco Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Agostino Meale in Bari, via Sagarriga Visconti 64;

contro

Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte di Appello di Bari non costituitosi in giudizio;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bari, Lungomare Nazario Sauro Nn.31.33;

nei confronti

Paride Mazzotta non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale regionale delle operazioni e di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia del 30.10.2020 e dell'allegato Prospetto riepilogativo della ripartizione seggi, nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio; di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale ivi compresi i verbali di scrutinio delle “Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia” svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 e, specificatamente, di quelli relativi alla “Individuazione delle circoscrizioni alle quali assegnare i seggi attribuiti in sede di Collegio Unico regionale”, nelle parti di interesse; e per la correzione del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale delle operazioni e di proclamazione degli eletti del 30.10.2020, con seguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato eletto consigliere regionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avvocati Pierpaolo Grimaldi e Francesco Piccolo per il ricorrente, l'Avv. Anna Bucci per la Regione Puglia come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. L'Avv. Marcello Lanotte ha partecipato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 candidandosi nella circoscrizione elettorale Barletta-Andria-Trani per la lista di Forza Italia, a sostegno del candidato alla presidenza della regione Raffaele Fitto. Il deducente ha riportato 4.935 preferenze personali su 13.099 confluite nella lista.

II. Eseguiti i conteggi di rito, l'Ufficio elettorale centrale non ha dichiarato eletto il Lanotte.

III. Il candidato ha quindi proposto il presente ricorso, con il quale denuncia la erronea interpretazione, da parte dell'ufficio elettorale centrale, delle disposizioni che disciplinano il procedimento elettorale. Lamenta, in particolare: la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 10 e 15 della legge regione Puglia 28 gennaio 2005 n. 2, e degli artt. 2 e 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108; violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 3 agosto 2020 n. 325; eccesso di potere nella forma del travisamento, malgoverno, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e sviamento. Il Lanotte chiede che il T.A.R. disponga l'annullamento: del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale regionale delle operazioni e di proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia del 30.10.2020 e dell'allegato Prospetto riepilogativo della ripartizione seggi, nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio; di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale ivi compresi i verbali di scrutinio delle "Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia" svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 e, specificatamente, di quelli relativi alla "Individuazione delle circoscrizioni alle quali assegnare i seggi attribuiti in sede di Collegio Unico regionale", nelle parti di interesse; chiede, altresì, la correzione del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale delle operazioni e di proclamazione degli eletti del 30.10.2020, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato eletto consigliere regionale;

IV. La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato. La controversia è stata posta in decisione alla udienza pubblica del 5 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 137/2020.

DIRITTO

Con unico gruppo di censure, come si già visto nella ricostruzione in fatto della presente controversia, il ricorrente lamenta la violazione, da parte dell'Ufficio

elettorale centrale, di una serie di disposizioni elettorali, sia di carattere regionale, che di legislazione statale. La tesi del ricorrente, muovendo da una disamina del procedimento elettorale vigente in Puglia nel suo complesso, prende le mosse dalla previsione di *“due criteri di attribuzione di seggi alle liste, il primo preordinato a garantire la rappresentatività territoriale-circoscrizionale ed il secondo la governabilità e la rappresentanza politica (mediante il c.d. premio di maggioranza, non rilevante nel presente giudizio)”*. Premesso che l’art. 3 della legge Regione Puglia 28.1.2005 n. 2 dispone che *“il consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli”*, il ricorrente sottolinea che, ai sensi dell’art. 4 della stessa legge *“La ripartizione e l’assegnazione dei 23 seggi alle circoscrizioni provinciali è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”* (comma 1) e, ancora, che *“La determinazione dei seggi del Consiglio Regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitré (comma 2)”*. Poiché *“con D.P.G.R. 3 agosto 2020 n. 325, i 23 seggi sono stati così distribuiti: Provincia di Bari n. 7 seggi; Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 2 seggi; Provincia di Brindisi n. 2 seggi; Provincia di Foggia n. 4 seggi; Provincia di Lecce n. 5 seggi; Provincia di Taranto n. 3 seggi”*, argomenta il ricorrente *“...è evidente la volontà del legislatore regionale, in sede di riparto dei 23 seggi circoscrizionali, di attribuirne, a ciascuna circoscrizione provinciale, almeno due. Viceversa, come emerge dalla lettura delle colonne del prospetto riepilogativo allegato al verbale delle operazioni, alla Provincia di Barletta&Andria-Trani... l’Ufficio elettorale ha attribuito un solo seggio, al termine di tale procedura di*

assegnazione.... “se invece fossero stati assegnati alla Bat correttamente i due seggi previsti dal DPGR n. 325/2020, il ricorrente...sarebbe risultato tra gli eletti”. In dettaglio, l’Ufficio elettorale centrale avrebbe dovuto seguire la modalità di distribuzione dei 23 seggi su base circoscrizionale-provinciale, così come previsto dagli artt. 7,8,9, 15, comma 12 lettera e) della legge regione puglia n. 2/2005. In particolare, il corretto modo di operare della commissione elettorale doveva essere scandito, ad avviso del ricorrente, nei seguenti termini: a) una volta attribuiti i così detti *seggi pieni*, come correttamente fatto dalla commissione elettorale, pari a 7 (Bari 4; Foggia 1; Lecce 2), i restanti 16 seggi dovevano essere assegnati mediante il calcolo dei quozienti dei gruppi di liste (coalizioni) computato sul collegio unico regionale; b) tale quoziente si ottiene sommando i voti residui di tutte le liste che hanno superato lo sbarramento del 4% previsto dalla norma regionale e dividendo il totale per 16 seggi (seggi ancora da assegnare) e il risultato si divide per i voti residui ottenuti dai gruppi di liste-coalizioni, così determinando i seggi da assegnare ai gruppi di liste-coalizioni; c) definiti i seggi da assegnare ai gruppi di liste-coalizioni, si dovevano attribuire i seggi alle singole liste all’interno dei gruppi-coalizioni, dividendo il totale dei voti del gruppo-coalizione per i seggi assegnati allo stesso gruppo ottenendo così il quoziente che, diviso per il totale di voti delle singole liste, determinava i seggi da assegnare ad ognuna; d) i seggi così individuati, dovevano essere attribuiti nel collegio unico regionale nel rispetto del principio di rappresentanza previsto dal DPGR n. 325/2020 e, quindi, assegnando un altro seggio alla Provincia Bat. Questo perché, spiega ancora il ricorrente, *“laddove, infatti, la circoscrizione-provincia esaurisse il numero dei seggi da assegnare in base alla rappresentanza, si deve attribuire il seggio, alla stessa lista, ma in quella circoscrizione-provincia che non ha ancora soddisfatto il numero dei seggi previsti dal DPGR n. 325/2020”*. Sicché, *“alla circoscrizione-provincia BAT, nella prima distribuzione dei 23 seggi è stato attribuito un solo seggio a fronte dei 2 previsti dalla normativa, come peraltro evidenziato e confermato dallo stesso*

ufficio elettorale nel verbale a pag. 86. Dunque, l'errore commesso dall'Ufficio elettorale (in particolare nel paragrafo 16 del verbale delle operazioni) è stato quello di procedere al calcolo dei voti residuati per i singoli partiti, senza effettuarlo, come previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 15, comma 12, lettera a) ed e) della L.r. n. 2/2005". Il ricorrente riassume la prospettazione difensiva fin qui illustrata, affermando che "solo seguendo i corretti criteri di distribuzione dei 23 seggi circoscrizionali, come di seguito si esporrà, si ottiene il risultato che tutte le circoscrizioni province soddisfano il limite numerico dei seggi assegnati dal decreto del presidente della giunta regionale e, quindi, con la legittima attribuzione del secondo seggio alla circoscrizione-provincia BAT, l'assegnazione sarà ad appannaggio della lista Forza Italia e del candidato più suffragato della stessa in tale circoscrizione, vale a dire il ricorrente". L'ufficio elettorale, in particolare, avrebbe determinato correttamente il numero dei seggi non attribuiti nella prima fase ma avrebbe pretermesso dal calcolo quanto prescritto dalla lettera c) della disposizione in esame (art. 15, comma 5 legge 108/1968). L'ufficio ha cioè ommesso di svolgere le operazioni previste dalla lettera d) dell'art. 15, comma 5 in esame, non assegnando i seggi di cui alla lettera b) (ovvero quelli non attribuiti alle circoscrizioni) ai gruppi di liste in base al totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste a sostegno del rispettivo candidato presidente, determinati ai sensi della lettera c). L'ufficio elettorale, in altri termini, contravvenendo al dettato normativo, ha imputato i seggi non attribuiti direttamente alle liste elettorali e non già, come impone la legge regionale agli artt. 8, 9 e 15 lettera e) nelle singole circoscrizioni, a ciascuna coalizione-gruppo e, così, alle rispettive liste che la compongono, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale. Da ciò è derivata un'alterazione sostanziale del risultato elettorale. Si sostiene, in sintesi, che il numero di seggi attribuito alla circoscrizione provinciale con il decreto del presidente della regione segni un limite inderogabile al di sotto del quale si consumerebbe una palese violazione del principio di rappresentatività territoriale..." di talché deve considerarsi tassativo il

numero di seggi da attribuire, con la necessaria e legittima conseguenza che al termine del primo riparto – quello relativo ai 23 seggi – ciascuna circoscrizione deve essere rappresentata e lo deve essere anche per il numero di consiglieri pari a quello attribuito dalla norma regionale e dal DPGR alla provincia-circoscrizione”.

Le censure sono infondate.

Dal punto di vista delle operazioni elettorali poste in essere, il Collegio rileva che l'Ufficio centrale Regionale ha proceduto al riparto dei primi ventitré seggi, dapprima a livello di singola circoscrizione, e successivamente a livello di collegio unico regionale (C.U.R.), per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residuati. A tal fine, per ciascuna delle sei circoscrizioni ha diviso il *totale delle cifre elettorali* di tutte le liste ammesse al riparto per il *numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno*, ottenendo così il *quoziente elettorale circoscrizionale*; nell'effettuare la divisione ha trascurato l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Ha attribuito, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il *quoziente elettorale* è risultato contenuto nella *cifra elettorale di ciascuna lista*. Ha infine attribuito al collegio unico regionale i seggi che non sono stati assegnati con le descritte operazioni. (paragrafo 12 verbale ufficio centrale regionale). Per quel che concerne la circoscrizione elettorale di Barletta-Andria-Trani (paragrafo 12.2.1 verbale citato), l'Ufficio elettorale: 1) ha diviso il totale dei voti validi riportati da tutte le liste ammesse al riparto, pari a 130.571, per il numero dei consiglieri regionali da eleggere nella circoscrizione più uno (2+1), in modo da ottenere il quoziente elettorale circoscrizionale, trascurando la eventuale parte frazionaria del quoziente. Poiché alla circoscrizione di Barletta-Andria-Trani, in forza del D.P.G.R. 3 agosto 2020, n. 325, sono assegnati due seggi, il quoziente elettorale circoscrizionale è risultato pari a 43.523 risultante dalla divisione del numero 130.571 per il numero 3; 2) ha poi diviso i voti validi conseguiti da ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale come sopra determinato, ottenendo

i quozienti interi (numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista), nonché i resti delle divisioni (vedi par.12.2.1). Poiché la lista circoscrizionale Forza Italia ammessa al riparto ha riportato 13.099 voti validi, detta cifra elettorale è stata divisa per il quoziente elettorale circoscrizionale pari a 43.523 con un risultato pari a 0,30; un numero di seggi da attribuire pari a 0, un quoziente intero pari a 0; e un numero di voti di lista residuati pari a 13.099 sempre per Forza Italia; 3) lo stesso Ufficio, constatato che il numero dei seggi da attribuire alle liste – pari a 0 - non è risultato superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione – pari a due – ha attribuito ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è risultato contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista, il che vuol dire che sono stati attribuiti zero seggi su due spettanti alla circoscrizione risultando quindi non attribuiti due seggi per insufficienza di quoziente. Le operazioni elettorali compiute dall'Ufficio elettorale regionale si sono svolte, come si vede, conformemente alla prescrizione di cui all'art. 15, comma 5, lettera a) numero 1 della legge 108 del 1968. Una volta compiute le operazioni descritte, l'Ufficio elettorale ha proceduto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, lettera a), n. 2 della legge 108/1968, alla determinazione (somma) dei voti residuati di ogni lista ammessa al riparto dei seggi, risultati pari a 130.571 per la circoscrizione elettorale di Barletta-Andria-Trani. Giunti a tal punto, l'Ufficio centrale regionale ha accertato il numero dei seggi da attribuire in sede di collegio unico regionale, pari a 16, atteso che 7 seggi sono stati attribuiti a livello di circoscrizione con i quozienti interi, come risulta dal riepilogo riportato a pagina 86 del verbale dell'Ufficio centrale regionale, e come la stessa difesa del ricorrente afferma essere avvenuto correttamente (a pag. 7 del ricorso si legge *“l'Ufficio centrale ha effettuato – secondo legge – le operazioni di cui alla lettera a) numeri 1 e 2 e b), tanto che il numero dei seggi non attribuiti (16) è correttamente determinato”*). Proseguendo nella scansione procedimentale, l'ufficio elettorale regionale, nella prospettiva della assegnazione dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste in sede di collegio unico regionale, ha poi, determinato il totale dei voti residuati ottenuti da ciascun gruppo

di liste circoscrizionali ammesso al riparto dei seggi, ex art. 15, comma 5, lettera c), della legge n. 108/1968, desumendoli dai precedenti paragrafi 12.1.2, 12.2.2, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.2, 12.6.2. A questo punto, l'Ufficio, ancora una volta nel pieno rispetto delle previsioni della legge elettorale 108/1968, proprio al fine di procedere all'assegnazione dei seggi indicati alla lettera b) ai gruppi di liste, ha diviso la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste – pari a 992.523 voti - per il numero dei seggi da attribuire in sede di collegio unico regionale – cioè 16 – trascurando la parte frazionaria del quoziente. Una volta individuato per tal via il *quoziente elettorale regionale*, pari a 62.032 (992.523: 16) ha poi diviso la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente, pervenendo al numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. Ora, poiché il gruppo di liste Forza Italia ha riportato una somma di voti residui pari a 149.311, ne discende che sono risultati 2 i seggi da assegnare al gruppo di liste del partito Forza Italia, come si legge nel prospetto a pagina 90 del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale (149.311 <<totale dei voti residuati dei gruppi di liste>>: 62.032 <<quoziente elettorale regionale =2, 41) e 25.247 i resti del gruppo. Constatato che il totale dei quozienti interi, indicato nella colonna g del prospetto che precede, è risultato inferiore al numero dei seggi da ripartire in sede di collegio unico regionale e, precisamente, constatato che fra il predetto numero, che è di 11, ed il totale dei quozienti interi, che è di 16, con una differenza di 5 (numero dei seggi che restano da ripartire), si è proceduto alla loro distribuzione in favore dei gruppi di liste che hanno fatto registrare i maggiori resti. Pertanto, ai sensi del citato art. 15, comma 5, lettera d), della legge n. 108/1968, i 16 seggi da ripartire in sede di collegio unico regionale sono stati attribuiti ai gruppi di liste risultando che, in favore dei gruppi di liste aventi il contrassegno Forza Italia sono stati attribuiti, in sede di collegio unico regionale, 2 seggi atteso che il gruppo ha fatto registrare un resto – pari a 0,41- tale da non poter concorrere all'assegnazione dei 5 seggi con i maggiori resti. Come emerge dalla lettura del paragrafo 16 del verbale delle operazioni

dell'Ufficio centrale regionale, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste in sede di collegio unico regionale – pari a 16 -, l'Ufficio, a norma dell'art. 15, comma 5, lettera e) della legge n. 108/1968, li ha ripartiti tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, ha moltiplicato per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e ha diviso il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1 del presente comma. Ai dati così ricavati ha poi assegnato un numero di graduatoria secondo l'ordine decrescente. Il gruppo di liste avente il contrassegno Forza Italia, che ha fatto registrare un quoziente elettorale circoscrizionale pari a 43.523, con 13.099 voti residuati di lista, e il 30,10% dei voti residuati di lista rispetto al quoziente elettorale circoscrizionale, si è collocato al sesto posto della graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. Dei due seggi spettanti al gruppo di liste Forza Italia uno è stato assegnato alla circoscrizione di Bari (con il maggior numero di voti residuati in percentuale), e l'altro alla circoscrizione di Lecce (seconda in graduatoria per numero di voti residuati in percentuale). Osserva, a questo punto, il Collegio che la diversa scansione procedimentale ipotizzata dalla difesa del ricorrente come corretta – e illustrata in un prospetto riepilogativo depositato dalla parte - muove dall'erroneo presupposto che le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, a partire da quelle previste dall'art. 15, comma 5, lettera c) della legge 108/1968, dovessero tener conto non già del totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste, ma del totale dei voti residuati del *gruppo di liste a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto*, con le favorevoli conseguenze per il ricorrente Lanotte. In altri termini, la locuzione “*gruppo di liste*” andrebbe intesa alla stregua di *gruppo di liste-coalizioni*. Questa interpretazione del dato normativo confligge, in primo luogo, con il tenore letterale delle disposizioni da applicare al procedimento elettorale in esame, le quali si limitano a parlare di *liste ammesse al riparto*, o di *gruppo di liste*, senza mai usare

la diversa locuzione *gruppo di liste a sostegno del candidato presidente*. Va notato, dal punto di vista dell'interpretazione letterale, che quando il legislatore regionale ha inteso fare riferimento alla coalizione, cioè ad un gruppo di liste a sostegno del candidato presidente, lo ha fatto *expressis verbis*, come emerge, ad es, dalla disciplina delle operazioni elettorali preliminari al riparto dei seggi, nel cui contesto viene determinata la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, e poi di ciascuna coalizione di gruppi (art. 15, comma 4, numeri 7 e 8, legge 108/1968). Si può, pertanto, ritenere che la questione interpretativa vada risolta alla luce del noto criterio logico, attraverso *l'argumentum a contrario*, volto ad escludere dalla norma quanto non vi appare espressamente compreso: *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*. Per quel che concerne poi il lamentato vulnus al principio della rappresentatività territoriale, il Collegio intende svolgere le seguenti considerazioni di carattere generale. L'art. 122 della Costituzione stabilisce che *“il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”*. La legge 2 luglio 2004, n. 165 ha introdotto nel sistema disposizioni di attuazione dell'art. 122 sopra citato. In particolare, l'articolo 4 (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione) ha previsto che *“Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze* “. La scelta del sistema elettorale costituisce, pertanto, ambito in cui il legislatore regionale dispone di un rilevante spazio di discrezionalità, pur nel rispetto dei principi fondamentali tracciati dal legislatore statale. La legge regionale pugliese,

la quale recepisce la legge nazionale 108 del 1968, della cui interpretazione e corretta applicazione si controverte, coniuga l'esigenza di assicurare, almeno in linea tendenziale, il principio della rappresentatività dei territori – che è cosa diversa dalla rappresentanza delle minoranze - con quello della stabilità di governo. Ed infatti, nell'ambito di un sistema elettorale che può definirsi di tipo misto, mentre i primi 23 seggi sono attribuiti su base circoscrizionale, i restanti 27 seggi sono attribuiti attraverso il riconoscimento del *cd premio di maggioranza*, spettante alla coalizione che è riuscita a convogliare su di sé un numero di consensi superiore ad una determinata soglia percentuale. La rappresentatività dei territori provinciali costituisce, tuttavia, obiettivo tendenziale. Ed invero, malgrado la costituzione di sei circoscrizioni, per ognuna delle quali è predefinito un numero di seggi da assegnare (il che è avvenuto con il DPGR 3 agosto 2020 n. 325), l'effettiva ripartizione dei seggi avviene sulla base di un computo dei suffragi, che, di fatto, assegna alla singola circoscrizione un numero di seggi direttamente correlato all'affluenza al voto che lì si registra, e non in modo proporzionale sulla base dei seggi già assegnati alle singole circoscrizioni. Guardando alla questione da altra angolazione, va detto che mentre la assegnazione dei seggi compiuta con Decreto del presidente della giunta regionale n. 325 del 2020 è stata effettuata tenendo conto del dato statistico della popolazione alla data dell'ultimo censimento (2011), che per la BAT è stato rilevato in 391.723, l'effettiva ripartizione dei seggi nella circoscrizione non poteva non tener conto del diverso dato dell'affluenza alle urne, e dei voti validi riportati da tutte le liste ammesse al riparto, pari a 130.571. E' significativo, in questa prospettiva, il fatto che la circoscrizione Bat, pur risultando assegnataria di due seggi così come predeterminati con DPGR 325 del 2020, abbia fatto registrare 0 seggi a livello di circoscrizione, e 2 seggi da recuperare in sede di collegio unico regionale, laddove però ha trovato doverosa applicazione il criterio dei maggiori resti. Le operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale si sono svolte in applicazione pedissequa delle disposizioni che disciplinano il procedimento elettorale nella Regione Puglia e sono immuni dalla censure

prospettate dal ricorrente. A quanto fin qui argomentato, deve solo aggiungersi che il legislatore regionale, pur avendo disegnato un sistema elettorale basato su un criterio di rappresentatività territoriale, almeno nella fase della assegnazione dei primi 23 seggi, ha chiaramente posto l'obiettivo come solo tendenziale, restituendo alla competizione elettorale la sua concreta dimensione regionalistica, icasticamente ribadita nell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 recante Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) che, nel disporre la sostituzione dell'art. 10 della legge reg. n. 2/2005 ha previsto, al quinto comma che *“i consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato”*. Alla luce delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto. Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 137/2020, con l'intervento con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO